

BOZZE DI STAMPA

26 ottobre 2023

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale (878-A)

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

SCALFAROTTO, GELMINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «nel territorio del Comune di Caivano» inserire le seguenti: «e nei comuni limitrofi»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «d'intesa con il Comune di Caivano» inserire le seguenti: «e con comuni interessati»;

c) al terzo periodo, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «60 milioni».

1.300

NAVE, BILOTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con priorità per gli interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione edilizia ecosostenibile

dell'area Parco Verde e di bonifica del capannone dell'ex fabbrica Partenofond di Casolla».

1.301

NAVE, BILOTTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le attività di sgombero degli immobili abitativi dell'area Parco Verde nonché per il trasferimento delle famiglie interessate presso gli immobili messi a disposizione dal comune di Caivano o da altri enti pubblici o privati, il Commissario straordinario può avvalersi di un apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base delle priorità e delle indicazioni del Commissario.».

1.302

NAVE, BILOTTI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Nell'esercizio delle funzioni attribuite dal presente articolo, il Commissario straordinario è titolare dei procedimenti di approvazione e di autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. A tal fine, il Commissario straordinario adotta gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessari alla realizzazione degli interventi, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

3-ter. Gli atti adottati ai sensi del comma 3-bis sostituiscono i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'avvio e l'esecuzione dell'intervento, comportano dichiarazione di pubblica utilità e costituiscono, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso, comunque denominati, previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciare entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione

per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti della metà.

3-quater. Tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario, nonché ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

3-quinquies. Ai giudizi di cui al comma *3-quater* si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».

1.303

NAVE, BILOTTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis.* Il Commissario straordinario si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.».

1.304 (già 1.200/5)

PIRONDINI, MAIORINO, ALOISIO, CASTIELLO

Al comma 4-bis, aggiungere, infine, il seguente periodo:

«Gli interventi di cui al primo periodo sono, altresì, finalizzati alla realizzazione di idonee strutture per garantire una diffusione capillare dell'educazione musicale e di programmi educativi che valorizzino la pratica musicale orchestrale come mezzo per raggiungere obiettivi di carattere sociale, coinvolgendo tutte le fasce di età, inclusa quella prescolare, prevedendo - nello specifico, attraverso l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale - attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi, gli strumenti musicali, il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale.».

1.8

NAVE, BILOTTI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «anche in deroga alle disposizioni vigenti.».

1.9

MALPEZZI, DE CRISTOFARO, Barbara FLORIDIA, D'ELIA, SBROLLINI, CUCCHI, LORENZIN, VERDUCCI, GIORGIS, GIACOBBE, NATURALE, PARRINI, VALENTE

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole "Corpi civili dello Stato", aggiungere le seguenti "in accordo con le molte realtà operanti, anche su base volontaria, sui territori, la cui attività è fortemente animata da intenti socio-educativi";

b) al comma 6, aggiungere, infine, il seguente periodo "Al fine di garantire al territorio un presidio di educazione permanente, stabile e duraturo, le Università realizzano i progetti con le numerose realtà già operanti nel territorio e il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, 50 unità di personale non dirigenziale tra educatori e pedagogisti, da utilizzare anche nei comuni limitrofi e favorire dei Patti educativi di comunità."

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Agli oneri aggiuntivi derivanti dai commi 5 e 6, nel limite massimo di 2 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione annua del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n.190.».

1.10

D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, VALENTE

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dalle associazioni e gruppi sportivi presenti sul territorio, favorendo l'interazione con gli istituti scolastici e il Terzo settore.».

1.11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 5, dopo le parole: «Corpi civili dello Stato», aggiungere le seguenti: «e dalle Associazioni e gruppi sportivi presenti sul territorio, favorendo l'interazione con gli istituti scolastici e il Terzo settore.».

1.305

NAVE, MAIORINO, CATALDI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e prevedendo inoltre la partecipazione di associazioni giovanili del territorio al fine di promuovere attività socio-culturali volte all'inclusione sociale.».

1.306

NAVE, MAIORINO, CATALDI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché prevedendo il coinvolgimento delle associazioni sportive dilettantistiche del territorio al fine di promuovere attività ludico-sportive di inclusione sociale.».

1.307

ALOISIO, MAIORINO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di ridurre la marginalizzazione e il degrado sociale, incrementando i valori della convivenza, l'integrazione, il rispetto dell'altro, la crescita armoniosa, lo spirito di collaborazione e di squadra, l'educazione alla cittadinanza e alla sicurezza attraverso la promozione dell'attività sportiva, il Commissario, nel limite di

spesa di cui al comma 1, favorisce, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità con l'Avviso "Sport e periferie 2023" il restauro e la messa in sicurezza di spazi adibiti a palestre, piscine, campi da gioco e impianti sportivi.».

1.14

NAVE, MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il Commissario prevede altresì criteri e modalità di sostegno e supporto per garantire la partecipazione alle attività del Centro sportivo *ex Delphinia* di Caivano ai minori, in condizione di particolare vulnerabilità sociale ed economica, residenti nel comune di Caivano, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1.».

1.15

SCALFAROTTO, GELMINI

Al comma 6, dopo le parole: «nell'area del Comune di Caivano», inserire le seguenti: «e dei comuni limitrofi».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «cinque milioni», con le seguenti: «dieci milioni».

1.308

MAIORINO, CATALDI

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole "attività educative e formative" inserire le seguenti: "corsi di specializzazione post laurea, master e seminari".

1.309

NAVE, BILOTTI

Dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:

«7-ter. Per l'anno 2023, al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, al Comune di Caivano è riconosciuto un contributo di 2

milioni di euro per l'installazione di sistemi di videosorveglianza urbana ed extraurbana, nel limite di spesa previsto dal comma 1.».

1.310 (già 1.18)

GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 7-bis inserire il seguente:

«7-ter. Per far fronte alle esigenze di tutela della sicurezza dei cittadini nel territorio del comune di Caivano e dei comuni limitrofi è altresì autorizzato l'impiego, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, di un contingente adeguato di personale militare appartenente alle Forze armate secondo le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125.».

1.311 (già 1.20)

GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 7-bis inserire il seguente:

"7-ter. Al fine di assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa sono autorizzati a rafforzare con propri decreti, adottati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli organici delle forze di pubblica sicurezza presenti nel territorio del comune di Caivano e dei comuni limitrofi.».

1.23

SCALFAROTTO, GELMINI

Al comma 8, sostituire le parole: «il Comune di Caivano è autorizzato», con le seguenti: «il Comune di Caivano e i comuni limitrofi sono autorizzati».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole «pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 annui» con le seguenti «pari a euro 450.000 per l'anno 2023 e pari ad euro 1.640.000 annui».

1.26

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e assistenti sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 797, della legge n. 178 del 2020.».

1.312

NAVE, BILOTTI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10.1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le procedure di istituzione del Commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Caivano. Agli oneri per il funzionamento nell'anno 2024 del Commissariato di cui al presente comma, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

1.313

NAVE, BILOTTI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10.1. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune di Caivano, nel rispetto della dotazione organica, provvede a bandire ulteriori procedure concorsuali semplificate per l'assunzione di personale dirigenziale entro un limite massimo di spesa di euro 750mila nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.»

1.314 (già 1.101/2)

NAVE, BILOTTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 10-bis con il seguente: «10-bis. Al fine di prevenire il disagio giovanile, definire e attivare il percorso di rieducazione del minore di cui all'articolo 8, il Comune di Caivano è autorizzato a istituire un'equipe di professionisti, composta da psicologi, educatori professionali e assistenti sociali, con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno del proprio territorio. A tal fine il Comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con le medesime deroghe alla normativa vigente richiamate dal comma 8, 15 unità di personale non dirigenziale con i profili di psicologo, assistente sociale ed educatore professionale.»;*

b) *sopprimere il comma 10-ter;*

c) *al comma 10-quater, sopprimere le parole "e 10-ter";*

d) *sostituire il comma 10-quinquies con il seguente: "Agli oneri derivanti dal comma 8-bis pari a euro 150.000 per l'anno 2023 e pari a euro 560.000 annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190."*

1.315 (già 1.22 e 1.101/1)

VALENTE, GIORGIS, PARRINI

Sostituire il comma 10-bis, con il seguente:

"10-bis. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana, il controllo del territorio, la coesione sociale e l'adeguato sostegno dei minori, il Comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, 20 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, nonché almeno 15 unità di personale con funzione di educatori, assistenti sociali, operatori culturali, mediatori familiari."

1.316 (già 1.101/3)

NAVE, BILOTTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 10-bis, sostituire le parole "3 unità di personale" con le seguenti*: "15 unità di personale";

b) *al comma 10-ter, sostituire le parole "6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici" con le seguenti*: "15 unità con il profilo di educatore professionale da collocare all'interno dei servizi socio-educativi comunali";

c) *sostituire il comma 10-quinquies con il seguente*: "Agli oneri derivanti dai 8-bis e 8-ter pari a euro 277.800 per l'anno 2023 e pari a euro 1.110.800 annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.".

1.317

GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Al comma 10-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e n. 3 unità di assistenti sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 797, della legge n. 178 del 2020.».

1.318 (già 1.101/4)

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, BAZOLI, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 10-ter, sostituire le parole: «6 unità» *con le seguenti* «12 unità».

Conseguentemente, al comma 10-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole «64.500» e «409.500» rispettivamente con le seguenti «105.526,62» e «528.106,27»;

b) alla lettera b), sostituire le parole «136.500» con le seguenti «292.000».

1.319 (già 1.101/5)

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, BAZOLI, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 10-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole «e 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità di psico-pedagogisti».

Conseguentemente, al comma 10-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole «64.500» e «409.500» rispettivamente con le seguenti «105.526,62» e «528.106,27»;

b) alla lettera b), sostituire le parole «136.500» con le seguenti «292.000».

1.320 (già 1.101/6)

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, BAZOLI, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 10-quinquies, inserire il seguente:

«10-quinquies.1 Al fine di consentire nel comune di Caivano e nei comuni limitrofi un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogo, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso la psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo. Nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata da un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, nonché le figure professionali coinvolte nella realizzazione del progetto. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'interno,

da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogo, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al precedente periodo, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi che presentino uno o più progetti. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i suddetti gruppi al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti. 8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni per ciascuno degli anni 2023, 204 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.321

NAVE, BILOTTI

Dopo il comma 10-sexies, aggiungere, in fine, i seguenti:

«10-septies. Al fine di corrispondere alla accresciuta esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di innalzare i livelli di presenza e operatività della Polizia di Stato nel territorio interessato, con conseguente maggiore controllo e incisività nella lotta alla criminalità organizzata e miglioramento dei servizi a beneficio della cittadinanza, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite l'organizzazione e le dotazioni di personale e mezzi ai fini dell'istituzione del Commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Caivano, con sede nel territorio dell'omonimo comune, la cui operatività è prevista a decorrere dal 1 gennaio 2024.

10-octies. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.»

1.322 (già 1.30)

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 10-sexies, aggiungere, in fine, il seguente:

«10-septies. Al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni relativi alla criminalità urbana nei quartieri periferici per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, i comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, a partire dal 2021, ai sensi del decreto-legge n. 164 del 31 maggio 1991, sono autorizzati ad assumere con un incremento pari al 30% dell'organico al momento in servizio, unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale attraverso le analoghe procedure di cui ai commi 8 e 9. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 1 milione di euro per il 2023 e di 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.323 (già 1.31)

NAVE, BILOTTI

Dopo il comma 10-sexies, aggiungere, in fine, il seguente:

«10-septies. Il Comune di Caivano è, altresì, autorizzato, in deroga ai vincoli assunzionali e delle modalità concorsuali previsti a legislazione vigente, nel rispetto della dotazione organica e nella soglia massima di 1 milione di euro per l'anno 2024 nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali semplificate per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di unità di personale dirigenziale.»

1.0.300

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1.

(Aiuti per il territorio di Caivano)

1. Nel territorio del comune di Caivano si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

2. Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del made in Italy sottoscrive con la Regione Campania e il Comune di Caivano un apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Alle finalità dei commi 1 e 2 sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 15 milioni di euro, nell'ambito di quelle che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.».

Art. 1-ter

1-ter.0.300

PIRRO, MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 1-quater.

*(Istituzione del servizio di assistenza
psicologica per gli istituti scolastici del comune di Caivano)*

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e in considerazione delle misure di cui all'articolo 1, commi 697 e 698, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti nel territorio del comune di Caivano, è istituito, in via sperimentale, un servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto e a prevenire i fenomeni di disagio giovanile, di abbandono e di dispersione scolastica, soprattutto in riferimento alle evidenti situazioni di vulnerabilità sociale.

2. Il servizio di assistenza e *counseling* di cui al comma 1 è erogato in collaborazione con i servizi sociali del Comune di Caivano. Nell'ambito dell'autonomia dei singoli istituti scolastici sono organizzati periodicamente momenti di ascolto e di supporto per gli studenti che ne facciano espressamente richiesta o qualora sia il consiglio di classe a ritenere necessario il supporto psicologico.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 250 mila euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 2

2.3

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, VALENTE

Al comma 1, sostituire le parole: «percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti», con le seguenti: «percorsi di orientamento universitario di stampo pedagogico finalizzati al supporto educativo, formativo, sociale, culturale e psicologico degli studenti.».

2.2

VALENTE, GIORGIS, PARRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado», con le seguenti: «specifici percorsi di supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole primarie, secondarie di primo grado e di secondo grado nonché, presso queste ultime, di orientamento universitario» e, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nei percorsi di cui al periodo precedente è previsto altresì il coinvolgimento delle famiglie, al fine di costruire in maniera integrata interventi che puntino alla costruzione di responsabilità condivisa.».

2.4

MALPEZZI, DE CRISTOFARO, Barbara FLORIDIA, D'ELIA, SBROLLINI, CUCCHI, LORENZIN, VERDUCCI, GIORGIS, GIACOBBE, NATURALE, PARRINI, VALENTE

*Al comma 1, dopo le parole: «percorsi di orientamento universitario», inserire le seguenti: «di stampo pedagogico», dopo le parole: «finalizzato al supporto», inserire le seguenti: «educativo, formativo», e dopo le parole: «se-
de in Campania», aggiungere le seguenti: «in collaborazione con enti e altre istituzioni locali».*

2.300

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A tal fine sono organizzatiseminari, campus formativi e giornate dedicate per almeno 20 ore annuali nel quarto anno di scuola secondaria di secondo grado e per almeno 40 ore nel quinto anno."

2.5

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, BAZOLI, CRISANTI, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, VALENTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito sottoscrive un accordo di programma con una o più scuole secondarie di secondo grado aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di primo grado.».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.301

NAVE, MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di prevenire il mancato rispetto dell'obbligo scolastico nelle scuole secondarie di primo grado ubicate nel territorio del Comune di Caivano, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, sono rafforzate le attività relative all'orientamento scolastico da parte degli istituti superiori di secondo grado, ubicati nel territorio del Comune di Caivano e nei comuni limitrofi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in 100.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro per l'anno 2024 si provvede tramite si

provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.302

NAVE, MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. E' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023 e 700.000 euro per l'anno 2024 per l'organizzazione di attraverso seminari, campus formativi e giornate dedicate per almeno 20 ore annuali nel secondo anno di scuola secondaria di primo grado e per almeno 40 ore nel terzo anno a favore degli istituti ubicati nel territorio di Caivano e nei comuni limitrofi, da impegnare per la prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica. Al relativo onere si si provvede tramite si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.1

MALPEZZI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, SCALFAROTTO, DE CRISTOFARO, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Programma straordinario di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate)

1. A decorrere dall'anno 2024 è istituito il Programma di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate delle città metropolitane e dei comuni, di seguito denominato «Programma», finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza e della coesione territoriale e sociale attraverso lo sviluppo di pratiche per l'inclusione sociale e l'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché attra-

verso le attività culturali, educative e ricreative promosse da soggetti pubblici e privati.

2. Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 1 marzo di ogni anno gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando approvato, entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabiliti le modalità e i criteri di valutazione dei progetti, in coerenza con le finalità del Programma, dando priorità alla tempestiva esecutività degli interventi, alla capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati e all'effettiva potenzialità del progetto di incidere, attraverso il potenziamento delle attività educative, culturali e ricreative allo sviluppo dell'inclusione e della coesione sociale. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di attuazione dei progetti, mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni o accordi di programma.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per l'attuazione del Programma di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate delle città metropolitane e dei comuni», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 500 milioni di euro a partire dall'anno 2024.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 500 milioni di euro annui a partire dal 2024, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.0.300

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Programma straordinario di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate)

1. A decorrere dall'anno 2024 è istituito il Programma di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate delle città metropolitane e dei comuni, di seguito denominato «Programma », finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza e della coesione territoriale e sociale attraverso lo sviluppo di pratiche per l'inclusione sociale e l'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché attraverso le attività culturali, educative e ricreative promosse da soggetti pubblici e privati.

2. Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 1 marzo di ogni anno gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando approvato, entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

2.0.2

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MAIORINO, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure in favore dell'accesso al lavoro e della formazione professionale)

1. Al fine di favorire la formazione professionale e l'accesso al mercato del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sottoscrive un accordo di programma con i Centri per l'Impiego, con le Agenzia per il Lavoro e con gli Enti di Formazione Professionale aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento al lavoro finalizzati al supporto sociale, culturale ed economico delle famiglie degli studenti delle scuole primarie e secondarie site nel territorio comunale di Caivano e nel territorio dei comuni ad alta dispersione scolastica e che presentano un'alta percentuale di reati commessi dai minori.».

2.0.301

PIRRO, MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Assistenza psicologica universitaria per gli studenti)

1. Al fine di fornire agli studenti universitari un sostegno adeguato e strutturale, anche in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e più spiccata fragilità psicologica, presso ciascuna istituzione universitaria sono istituiti sportelli multidisciplinari di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling.

2. L'attività degli sportelli di cui al comma 1 è finalizzata:

a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti universitari che ne facciano richiesta;

b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio, con particolare riferimento ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza;

c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, non-

ché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria, sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che compongono gli sportelli in quantità proporzionale al numero degli iscritti, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.

4. Il decreto di cui al comma 3, nell'assicurare l'integrazione dell'attività degli sportelli universitari di assistenza con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, garantisce, ove necessario, agli studenti fuori sede, residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti, l'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articoli, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 3

3.1

SCALFAROTTO, GELMINI

Sopprimere l'articolo.

3.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

3.3

BILOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sostituire la parola: «quattordicesimo», con la seguente: «sedicesimo».

3.7

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In relazione al provvedimento di cui al comma 3, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.».

3.10

DE ROSA, LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

3.300

GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3-bis).

3.301

SCALFAROTTO

Sopprimere il comma 2-bis

3.302

SCALFAROTTO

Sopprimere il comma 2-ter

3.303

GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Sopprimere il comma 2-ter.

Art. 3-bis

3-bis.300

SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo

3-bis.301

GIORGIS, MALPEZZI, PARRINI, VALENTE

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola "promuovere" con la seguente "realizzare".

3-bis.302

MALPEZZI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola "incentivare" con la seguente "realizzare".

3-bis.303

PARRINI, GIORGIS, MALPEZZI, VALENTE

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola "promuovere" con la seguente "realizzare".

3-bis.304

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MALPEZZI

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola "promuovere" con la seguente "realizzare".

Art. 3-ter

3-ter.300 (già 3.0.100/1)

LOPREIATO

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente: «All'articolo 5 comma 2, lettera a), del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per quest'ultimo aspetto, tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) indice di delittuosità della provincia di appartenenza del comune;
 - 2) indice di delittuosità del comune;
 - 3) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza."».
-

Art. 4

4.1

LOPREIATO, BILOTTI, CATALDI

Sopprimere l'articolo.

4.2

SCALFAROTTO, GELMINI

Sopprimere l'articolo.

4.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

4.300

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere il comma 1.

4.4

LOPREIATO, CATALDI

Sopprimere il comma 1.

4.301

LOPREIATO, CATALDI

Sopprimere il comma 1-bis.

4.302

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere il comma 1-bis.

4.303 (già 4.100/1)

LOPREIATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1-bis, capoverso "4-bis", primo comma, sostituire la parola: «reclusione» con la seguente: «arresto», al secondo comma sopprimere le parole: «da un terzo alla metà» e alla lettera d) aggiungere, in fine le seguenti parole: «o di notte in un luogo abitato»;*

b) *sopprimere il comma 2-bis.*

4.5

LOPREIATO, CATALDI

Sopprimere il comma 2.

4.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere il comma 2.

4.304

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies.

4.305

LOPREIATO, CATALDI

Sopprimere il comma 2-bis.

4.306

LOPREIATO, CATALDI

Sopprimere il comma 2-ter.

4.307

SCALFAROTTO

Sopprimere il comma 3

4.308 (già 4.9)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere i commi 3 e 3-bis.

4.7

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sopprimere il comma 3.

4.8

LOPREIATO, CATALDI

Sopprimere il comma 3.

4.309

LOPREIATO, CATALDI

Sopprimere il comma 3.

4.310

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 3, sopprimere le parole da "ed è aggiunto" fino alla fine del periodo.

4.311

LOPREIATO, CATALDI

Sopprimere il comma 3-bis.

4.312

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sopprimere il comma 3-bis.

4.0.1

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, D'ELIA, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 6 marzo 1987, n. 89, in materia di porto d'armi)

1. Alla legge 6 marzo 1987, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, rilasciato ai sensi dell'articolo 1-*bis*»;

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. - 1. Ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 1, dell'articolo 1, della presente legge, l'accertamento dei requisiti psichici previsti dagli articoli 1, numero 5), e 2, numero 5), del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998, è effettuato da un collegio medico costituito presso ciascuna azienda sanitaria locale, composto da tre medici del Servizio sanitario nazionale, di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria.

2. Nel caso in cui vengano riscontrati segni, anche iniziali, di disturbi psico-comportamentali, il certificato di cui al comma 1 dell'articolo 1 non può essere rilasciato. Il mancato rilascio è immediatamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio in base alla residenza

dell'interessato, che rifiuta il rilascio o il rinnovo della licenza di porto d'armi e che, ove già rilasciata, ne dispone la revoca».

«Art. 4-ter.

(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi)

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35:

1) al comma 4, la parola: «mensilmente» è sostituita dalle seguenti: «contestualmente alla vendita o all'acquisto»;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di una certificazione medica di idoneità psico-fisica rilasciata dal collegio medico costituito presso l'azienda sanitaria locale competente, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-bis della legge 6 marzo 1987, n. 89»;

3) al comma 10, dopo le parole: «compreso il convivente *more uxorio*» sono inserite le seguenti: «, all'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva»;

b) all'articolo 42, secondo comma, dopo le parole: «compreso il convivente *more uxorio*» sono inserite le seguenti: «, all'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva.».

«Art. 4-quater.

(Disposizioni in materia di tracciabilità delle armi)

1. Al fine di garantire, anche ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, la tracciabilità delle armi presenti nel territorio e di permettere un sempre più efficiente scambio di dati tra i soggetti, le istituzioni e le amministrazioni coinvolti, il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, linee guida in materia di formazione del personale per la gestione delle banche dati nell'ambito del sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, istituito presso il Dipartimento

della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno dall'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 104 del 2018.

«Art. 4-quinquies.

(Ambito di applicazione)

1. Fatte salve le disposizioni relative agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 4-ter, comma 1, lettera a), numero 3), sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4-bis, 4-ter, e 4-quater le seguenti categorie, alle quali continua ad applicarsi la normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto:

a) i titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia;

b) i titolari di licenza per uso sportivo iscritti a una delle federazioni o a una delle associazioni con esse convenzionate che svolgono attività sportiva con l'utilizzo delle armi;

c) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

d) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

e) le persone che per la loro attività professionale, disciplinata dalla normativa vigente, hanno diritto ad andare armate, limitatamente al numero e alle specie delle armi loro consentite.»

Art. 5

5.1

BILOTTI

Sopprimere l'articolo.

5.2

SCALFAROTTO, GELMINI

Sopprimere l'articolo.

5.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

5.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, alla lettera b), sopprimere le parole: «e 6-bis».

5.7

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

5.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a) numero 3), capoverso «6-bis», sostituire le parole: «Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis,», con le seguenti: «Nei casi di cui al comma 1».

5.9

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso "6-bis", sostituire le parole: «condannato anche con sentenza non definitiva» con le seguenti: «definitivamente condannato».

5.14

ZAMPA, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «6-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il questore, qualora lo ritenga opportuno, può proporre al tribunale il coinvolgimento dei servizi socio-sanitari del territorio al fine di accompagnare le famiglie e i minori di età in percorsi di sostegno, recupero e cura.».

5.15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a) numero 3) capoverso "6-ter", sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «sei mesi».

5.17

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 2, dopo le parole: «nei confronti di altro minorenne,» inserire le seguenti: «previo ascolto dell'interessato, di almeno un genitore o di altra persona esercente la responsabilità genitoriale, unitamente ad adeguata motivazione che ne giustifichi il provvedimento,».

5.18

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di salvaguardare il superiore interesse del minore, sono comunque applicabili le misure rieducative di cui all'articolo 25 del Regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, nonché gli articoli 330 e 333 del codice civile.»

5.19

SCALFAROTTO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora il questore ritenga vi siano prove di irregolarità della condotta o del carattere del minore, riferisce i fatti ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, ».

5.20

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sopprimere i commi da 5 a 9

5.300 (già 5.22)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere i commi 5, 6, 6-bis e 7.

5.21

LOPREIATO, CATALDI

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

5.301

LOPREIATO, CATALDI

Sopprimere il comma 5.

5.23

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sostituire i commi da 5 a 9 con il seguente:

«5. Qualora il fatto commesso da un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, il questore convoca chi esercita la responsabilità genitoriale ovvero il tutore del minore coinvolto e li informa del fatto. Nei confronti dei medesimi il questore può applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provino di non aver potuto impedire il fatto. Il provvedimento è comunicato al Procuratore presso il Tribunale del luogo di residenza di chi esercita la responsabilità genitoriale ovvero del tutore del minore.».

5.302

LOPREIATO, CATALDI

Sopprimere il comma 6.

5.24

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il questore comunica al Tribunale per i minorenni del luogo di abituale residenza del minore dell'applicazione della procedura di ammonimento.».

5.303

LOPREIATO, CATALDI

Sopprimere il comma 6-bis.

5.304

LOPREIATO, CATALDI

Sopprimere il comma 7.

5.305

LOPREIATO, CATALDI

Sopprimere il comma 8.

5.27

BILOTTI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Quando il soggetto già raggiunto dall'avviso orale di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e già destinatario di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2 del decreto legge 23 febbraio 2009, n.11, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, reitera le condotte, nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.».

5.306

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 5,».

5.307

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 8, sostituire le parole: «Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 5» con le seguenti: «Nei casi di reiterazione di condotte di reato successive all'ammonimento di cui al comma 5».

5.308

LOPREIATO, CATALDI

Sopprimere il comma 9.

ORDINI DEL GIORNO

G5.300

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

premesso che:

in molteplici studi, attraverso l'analisi comparata di fonti statistiche, di indagini sociologiche e di documenti istituzionali, viene evidenziata una stretta relazione tra povertà educativa e devianza minorile violenta;

l'analisi di recenti casi in Campania - così come di tutti gli episodi avvenuti sul territorio nazionale - mostra come le politiche che si concentrano esclusivamente su interventi repressivi dei fenomeni criminali - quali ad esempio le proposte di intervento che si basano sull'abbassamento dell'età "non punibile" da quattordici a dodici anni - non possono ottenere i risultati desiderati;

risulterebbe peraltro fortemente ingiusto far ricadere solo sui minori gli effetti delle problematiche sociali presenti nel nucleo familiare e nel contesto sociale in cui vivono, soprattutto se si considera la carenza di investimenti sulla prevenzione e sul *Welfare* da parte di una società fortemente bilanciata

verso il solo mondo degli adulti e dei consumi, così da rispondere con maggiore attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza;

il contrasto alla criminalità violenta esige una combinazione equilibrata di politiche sociali ed educative in grado di accompagnare la risposta dello Stato sul territorio, dal momento che le agende istituzionali che trascurano gli interventi integrati di sostegno sociale e di educazione trasformativa producono risultati di breve periodo senza incidere sul contesto criminale e sociale, capace di avvelenare progressivamente i contesti urbani,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per rendere disponibili risorse umane ed economiche adeguate per realizzare, raccogliere e sistematizzare ricerche qualitative e quantitative volte ad analizzare il fenomeno dei comportamenti violenti di minori ed il fenomeno della dispersione scolastica in tutta Italia, anche coinvolgendo figure professionali adeguate.

G5.301

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

premesso che:

sono preoccupanti egli episodi di cronaca che riguardano atti di criminalità commessi da minori, che vanno ad interessare spesso aree periferiche dei grandi contesti urbani, come segnale e conseguenza di un diffuso disagio giovanile;

strettamente interconnesso alla criminalità minorile, infatti, è il tema dell'abbandono scolastico, che accomuna quasi tutte le regioni italiane, proiettandosi verso il fenomeno di fasce giovanili non impegnate né nello studio né nel lavoro che risultano sempre più numerose anche nel nostro Paese;

da numerosi studi emerge la forte incidenza della situazione sociale delle famiglie di origine sulla carriera scolastica dei giovani e questo stesso dato richiede un intervento pubblico più deciso ed urgente per sostenere quei

ragazzi appartenenti a famiglie svantaggiate ed evitare qualsiasi discriminazione di carattere economico,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative di competenza per prevedere specifiche *équipe* territoriali formate da docenti, assistenti sociali, operatori di comunità per minori, psicologi, sociologi, pedagogisti, per progettare sul territorio ed adottare diffusamente percorsi di educazione attiva e modelli educativi innovativi utili a contrastare la diffusione di comportamenti violenti di minori e l'abbandono scolastico.

EMENDAMENTI

Art. 6

6.1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sopprimere l'articolo.

6.3

SCALFAROTTO, GELMINI

Sopprimere l'articolo.

6.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

6.300

BILOTTI, CATALDI

Sopprimere l'articolo.

6.6

SCALFAROTTO, GELMINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di garantire la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale volto a favorire il reinserimento sociale, la prevenzione della recidiva, il trattamento della tossicodipendenza e la funzione educativa della pena è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140».

6.301

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera 0a), capoverso «Art.6», sopprimere le parole: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,"

6.302

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), b-ter) e c).

6.5

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

6.9

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

6.303

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «quattro anni»;*

b) *sopprimere le parole da: «nonché di uno dei delitti» fino alla fine del periodo.*

6.304

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «quattro anni».

6.12

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «quattro anni».

6.305

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «nonché di uno dei delitti» fino alla fine del periodo.

6.13

SCALFAROTTO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera b);

b) alla lettera c), sopprimere il numero 2).

6.14

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.16

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, ZAMPA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "custodia cautelare" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonché, anche fuori dei predetti limiti edittali, per uno dei delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 336; 337 e 582, 585 codice penale nonché per il reato di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309";

b) sopprimere la lettera c).

6.17

SCALFAROTTO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 19, dopo il comma 3, aggiungere il seguente. "3-bis. Qualora al momento dell'applicazione della misura o nel corso di essa emergano elementi che facciano ritenere che per il minorenni siano necessari interventi psico-sociosanitari, il giudice lo affida altresì ai servizi sanitari più vicini al luogo in cui la misura è eseguita con richiesta di formulare un programma terapeutico d'intesa con i servizi minorili».

6.306

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 19, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis: qualora al momento dell'applicazione della misura o nel corso della stessa emergano elementi che facciano ritenere che per il minorenni siano necessari interventi psicosanitari, il giudice lo affida altresì ai servizi sanitari più vicini al luogo in cui la misura è eseguita con richiesta di formulare un programma terapeutico d'intesa con i servizi minorili"».

6.18

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, ZAMPA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 19, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 20 possono essere applicate quando si procede per reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni 3 nonchè per i reati di cui all'articolo 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110, 582 e 699 del codice penale."»

6.307

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere le lettere b-bis) e b-quater).

6.308

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b-ter)

6.309 (già 6.102/2)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sostituire la lettera b-ter) con la seguente: «b-ter) All'articolo 19, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nei casi in cui sussistono le condizioni di cui agli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale" e all'articolo 23, il comma 2 è soppresso.»

6.310 (già 6.102/3)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sostituire la lettera b-ter) con la seguente: "b-ter) all'articolo 19, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 20 possono essere applicate quando si procede per reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni tre, nonché per i reati di cui all'articolo 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110, 582 e 699 del codice penale.»"

6.311 (già 6.102/4)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sostituire la lettera b-ter) con la seguente: "b-ter) All'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. Qualora le esigenze cautelari risultino aggravate il giudice su richiesta del pubblico ministero

può disporre la sostituzione della misura con la custodia cautelare qualora si proceda per reato per il quale sia prevista»."

6.312 (già 6.102/5)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sostituire la lettera b-ter) con la seguente:

"b-ter) All'articolo 23 le parole: «nonché per uno dei delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» sono sostituite con le seguenti: «nonché quando si procede per i delitti di cui all'art. 380 comma 2, lettera m-quater.».

6.313 (già 6.23)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera c) e c-bis).

6.21

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.22

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.314

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, lettera c), numero 1) sopprimere le parole: «al comma 1, al primo periodo, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «sei».».

6.315

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera c) numero 1) sopprimere le parole: «nonché per uno dei delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 336, primo comma, e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»

6.316 (già 6.25)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «nonché per uno dei delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 336, primo comma, e 337 del codice penale.».

6.317

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, lettera c), numero 1) dopo le parole: «articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309» aggiungere, in fine, le seguenti: «ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 5».

6.318

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1-bis).

6.319

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 2).

6.27

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2.

6.320

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sopprimere la lettera c-bis)

6.321 (già 6.200/2)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sostituire la lettera c-bis) con la seguente:

«c-bis) All'articolo 28 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"5-bis. Il pubblico ministero quando procede per reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena e quando sulla base degli elementi raccolti ritenga provata la penale responsabilità del minore, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale e comunicare ai servizi ministeriali minorili la proposta di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo predisposto dai servizi minorili di cui all'articolo 6 che preveda la regolare frequenza scolastica, e, compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, nonché l'accesso ove possibile a programmi di giustizia riparativa per un periodo compreso da due a nove mesi.

5-ter. L'accesso al programma rieducativo il minore è riconosciuto a seguito dell'interrogatorio del medesimo da parte dell'autorità giudiziaria o

dall' autorità di polizia dalla stessa delegata nel corso del quale abbia riconosciuto almeno parzialmente le proprie responsabilità.

5-quater. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, deve avvenire, entro tre mesi dalla comunicazione della proposta del pubblico ministero all' Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni e all'indagato. Ricevuto il programma, il pubblico ministero entro i dieci giorni successivi lo trasmette al giudice per le indagini preliminari al fine di fissare l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

5-quinquies. Il giudice, sentito il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale, la persona offesa e i servizi, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 3 può disporre ulteriori prescrizioni al minore e stabilisce la durata del percorso di reinserimento e rieducazione presentato e sospende il procedimento per un periodo massimo di nove mesi, entro i quali deve essere eseguito il percorso concordato e fissata l'udienza di verifica. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore e in tali casi sono sospesi il corso della prescrizione e quello dei termini per le indagini preliminari.

5-sexies. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice per le indagini preliminari, valutato l'esito positivo del programma rieducativo, sentite se del caso le parti e i servizi minorili di cui all'articolo 6, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attività svolta dal minore durante il programma rieducativo, o quando non ammette il programma, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale."».

6.322 (già 6.200/3)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera c-bis) capoverso "5-bis" sopprimere la parola: «non».

6.323 (già 6.200/4)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera c-bis) capoverso "5-bis" sostituire le parole: «non si applicano» con le seguenti: «si applicano anche».

6.324 (già 6.200/5)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «242 del codice penale, dall'articolo».

6.325 (già 6.200/6)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «243, secondo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.326 (già 6.200/7)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «244 del codice penale, dall'articolo».

6.327 (già 6.200/8)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «253, secondo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.328 (già 6.200/9)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «255, secondo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.329 (già 6.200/10)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «256, quarto comma, del codice penale, dall'articolo».

6.330 (già 6.200/11)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «257, secondo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.331 (già 6.200/12)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «258, secondo e terzo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.332 (già 6.200/13)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «261, terzo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.333 (già 6.200/14)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «262, terzo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.334 (già 6.200/15)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «263, secondo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.335 (già 6.200/16)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «265, terzo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.336 (già 6.200/17)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «268, del codice penale, dall'articolo».

6.337 (già 6.200/18)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «276, del codice penale, dall'articolo».

6.338 (già 6.200/19)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «280, quarto comma, del codice penale, dall'articolo».

6.339 (già 6.200/20)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «284, primo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.340 (già 6.200/21)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «285, del codice penale, dall'articolo».

6.341 (già 6.200/22)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «286, primo comma e secondo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.342 (già 6.200/23)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «287, primo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.343 (già 6.200/24)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «289-bis, del codice penale, dall'articolo».

6.344 (già 6.200/25)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «295, del codice penale, dall'articolo».

6.345 (già 6.200/26)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «422 del codice penale, dall'articolo».

6.346 (già 6.200/27)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «438, del codice penale, dall'articolo».

6.347 (già 6.200/28)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «439, secondo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.348 (già 6.200/29)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", aggiungere, in fine le seguenti parole: «e dall'articolo 630, terzo comma, del codice penale».

Art. 7

7.0.1

LOPREIATO, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 416-*bis*, è aggiunto il seguente comma: «La condanna per i delitti previsti dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore, salvo che il giudice non disponga altrimenti valutato il superiore interesse del minore.»;

b) all'articolo 609-*decies*, primo comma, le parole: «al tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «, anche ai fini del coordinamento previsto dall'articolo 371 del codice di procedura penale, al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie competente per territorio, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile.».

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 371:

1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Coordinamento di attività giudiziarie a tutela dei soggetti minorenni»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. Il procuratore della Repubblica, quando concede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), o nell'articolo 609-*decies* del codice penale, ove emergano situazioni pregiudizievoli per l'integrità psicofisica di soggetti minorenni, riconducibili a condotte dei genitori idonee ad integrare i presupposti per un provvedimento di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile, ne dà immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

3-*ter* Nei casi di cui al comma 3-*bis* si applicano le disposizioni del comma 1 e gli uffici diversi che procedono a indagini collegate nei distinti procedimenti penali e civili si coordinano tra loro avendo cura che l'eventuale audizione del minore avvenga contestualmente in una sola volta con le cautele previste dall'articolo 362, comma 1-*bis*»;

b) all'articolo 387-bis, alla rubrica, le parole: «di madre» sono sostituite dalle seguenti: «del genitore».»

Art. 8

8.1

BILOTTI

Sopprimere l'articolo.

8.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

8.300 (già 8.10)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, alla lettera b) premettere le seguenti:

«0b) all'articolo 19, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nei casi in cui sussistono le condizioni di cui agli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale;

0b1) all'articolo 23, il comma 2 è soppresso.».

8.11

SCALFAROTTO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

8.301

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis», al comma 1, dopo le parole: «Il pubblico ministero» inserire le seguenti: «dopo aver acquisito quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.448,»;

8.302

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, alla lettera b), capoverso «Art.27-bis, comma1, dopo le parole " alla predetta pena detentiva" inserire le seguenti: "e quando sulla base degli elementi raccolti ritenga provata la penale responsabilità del minore,".

8.303 (già 8.19)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b), capoverso "articolo 27-bis", apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al numero 1), sostituire la parola: "può notificare" con le seguenti: "può notificare, acquisiti elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenni al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutata la rilevanza sociale del fatto."*

2) *Dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

"1-bis) Il pubblico ministero minorile può sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenni e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità."

8.22

ZAMPA, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 27-bis», dopo le parole: «sentiti i servizi», inserire le seguenti: «sociali e sanitari».

8.24

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis, comma 1, dopo le parole: «di appartenenza», inserire le seguenti: «nonché disporre l'invio a programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'articolo 129-bis del codice di procedura penale.».

8.304

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, alla lettera b), capoverso «Art.27-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis L'accesso al programma rieducativo il minore è riconosciuto a seguito dell'interrogatorio del medesimo da parte dell'autorità giudiziaria o dall' autorità di polizia dalla stessa delegata nel corso del quale abbia riconosciuto almeno parzialmente le proprie responsabilità

8.34

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis», sopprimere il comma 4.

8.305 (già 8.32)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere i commi 5 e 6.

8.36

VALENTE, GIORGIS, PARRINI

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 27-bis", sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Trascorsi sei mesi dall'inizio del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice, valutato l'avanzamento o l'esito positivo del programma rieducativo, sentite se del caso le parti, prolunga la sospensione della pena per la durata residua del percorso di reinserimento e rieducazione o pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice, valutato l'esito positivo del programma rieducativo, sentite se del caso nuovamente le parti, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attività svolta dal minore durante il programma rieducativo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale con esclusione dell'applicazione degli articoli 28 e 29.»

8.306

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 27-bis" al comma 5 sopprimere l'ultimo periodo.

8.307

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, alla lettera b), capoverso «Art.27-bis, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo

ORDINE DEL GIORNO

G8.300

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 878-A, recante Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale,

premesso che:

la giustizia ripartiva è una istituto, introdotto in Italia dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, anche noto come Riforma Cartabia, che consiste nel tentativo di risanamento del legame tra vittime, colpevoli e comunità, dopo che quel legame è venuto a mancare con il compimento del reato. Tale misura, che ad oggi è predisposta esclusivamente nei confronti dei condannati di età adulta, appare tanto più appropriata nel contesto della giustizia minorile. Essa, infatti, si contrappone alla concezione tradizionale di giustizia punitiva, offrendo un modello alternativo, fondato essenzialmente sull'ascolto e sul riconoscimento dell'altro. Si ritiene che tale istituto, applicato all'ambito della giustizia penale minorile, possa apportare un contributo positivo al processo di reinserimento del minore, instradandolo in un percorso di riconciliazione diretta con la vittima del reato.

impegna il Governo:

ad apportare in sinergia con il Parlamento le necessarie modifiche alla disciplina della giustizia penale minorile al fine di includervi programmi di giustizia ripartiva ai sensi dell'articolo 129-*bis* del codice di procedura penale.

EMENDAMENTI

8.0.2 (testo 2)

MAIORINO, LOPREIATO, CATALDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*

(Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza)

1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede: a) quanto a euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a euro 15 milioni per l'anno 2025 e 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

3. Il fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.

4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e destinati ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2023 del bilancio stabilmente riequilibrato.».

8.0.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8- bis

(Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza)

1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale o di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede: a) quanto a euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a euro 15 milioni per l'anno 2025 e 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

3. Il fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.

4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e destinati ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2023 del bilancio stabilmente riequilibrato.»

8.0.5

VALENTE, GIORGIS, PARRINI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8- bis

(Fondo potenziamento iniziative minori a rischio)

1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

2. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e destinati ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2023 del bilancio stabilmente riequilibrato.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.»

Art. 9

9.1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sopprimere l'articolo.

9.3

SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo.

9.300 (già 9.13)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere il capoverso "10-bis".

9.301

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, capoverso "10-bis", dopo le parole: «Il direttore dell'istituto penale per i minorenni» inserire le seguenti: «, tenuto conto delle finalità rieducative ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto,».

9.302

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, capoverso "10-bis" dopo le parole: «Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,» inserire le seguenti: «fatto salvo il rispetto del principio della territorialità dell'esecuzione, come disposto dall'articolo 22 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.121, salvo che non ricorrano specifici motivi ostativi,»;

9.303

SCALFAROTTO

Al comma 1, capoverso comma «10-bis», sostituire le parole: «al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del» con le seguenti: «all'attivazione di uno specifico programma di sostegno psicologico e di reinserimento sociale, da attuarsi anche attraverso l'inclusione in percorsi sportivi, artistici, di studio o professionalizzanti, per il».

9.304

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, capoverso "10-bis" sostituire la parola: «alternativamente» con le seguenti: «realizza cumulativamente le seguenti condotte».

9.305

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso «10bis, comma 1, sopprimere la lettera a);

9.306

LOPREIATO, CATALDI

Sopprimere il comma 2.

9.14

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sopprimere il comma 2.

9.15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere il comma 2.

9.16

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere il comma 3.

9.17

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sostituire il comma 3, con il seguente: «Il magistrato di sorveglianza, nei casi in cui il trasferimento possa arrecare danno alla prosecuzione del percorso educativo in atto del detenuto può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato.».

9.18

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sostituire il comma 3, con il seguente: «Il magistrato di sorveglianza, nei casi in cui il trasferimento possa arrecare danno all'integrità psicofisica del minore può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato.».

9.19

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Il magistrato di sorveglianza, valutato ogni elemento addotto nella richiesta di cui al comma 1, laddove ravvisi elementi di pericolo nella prosecuzione della detenzione presso l'istituto minorile, dispone motivatamente il provvedimento di accoglimento della richiesta di trasferimento. Contro il provvedimento di accoglimento è ammesso ricorso al Tribunale di sorveglianza entro 30 giorni."

9.307

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 3, sopprimere la parola: «solo».

9.308

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la parola: «solo»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché nei casi in cui la finalità rieducativa della pena risulta attenuata rispetto all'esecuzione della stessa in un istituto per minori».

9.309

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché se le finalità rieducative risultano attenuate rispetto all'esecuzione della pena in un istituto per minori».

9.0.2

BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Istituzione dell'Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile)

1. Presso ogni Prefettura è istituito un "Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile", che coinvolga rappresentanti degli enti locali, dell'Ufficio scolastico regionale e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di riferimento, dell'università, delle forze dell'ordine, dell'Azienda Sanitaria Provinciale, delle Direzioni Provinciali dell'INPS, delle diocesi del territorio, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-economica dei minorenni, per promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole, per programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica e alla prevenzione di ogni forma di disagio e di devianza minorile, ed anche attraverso progetti di rigenerazione urbana.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 10

010.1

SCALFAROTTO

All'articolo 10, premettere il seguente:

«Art. 010

(Disposizioni urgenti in materia di offerta educativa negli istituti penali)

1. Al fine di garantire il reinserimento sociale e la funzione rieducativa della pena è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con uno stanziamento nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, di concerto con il Ministero della giustizia, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli istituti penitenziari in proporzione al numero medio di studenti dell'anno precedente, ai fini dell'attribuzione di una specifica indennità in favore di ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e ivi assegnato. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al precedente periodo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di incrementare l'organico dei docenti in servizio e l'offerta formativa presso gli istituti penitenziari è autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, la spesa di 5 milioni di euro annui.

3. Il presente articolo si applica a tutti gli istituti penitenziari che provvedono all'offerta formativa, ivi inclusi i corsi di istruzione e formazione di cui agli articoli 41, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'arti-

colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.1

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CATALDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al comma 4-*bis*. 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"Per le medesime finalità e per gli stessi soggetti di cui al periodo precedente, il fondo istituito ai sensi del comma 4-*bis* è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 e di 24 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di garantire l'attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 agosto 2024 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano 'Agenda Sud' sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito. Agli oneri di cui al periodo precedente, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 e a 24 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

10.3

MALPEZZI, DE CRISTOFARO, Barbara FLORIDIA, D'ELIA, SBROLLINI, CUCCHI, LORENZIN, VERDUCCI, GIORGIS, GIACOBBE, NATURALE, PARRINI, VALENTE

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «4-*bis*.1», primo periodo, sostituire le parole: "31 dicembre 2023", con le seguenti: "31 agosto 2024", al secondo periodo, dopo le parole: "12 milioni di euro per l'anno 2023", aggiungere le seguenti: "e 24 milioni per l'anno 2024" e al terzo periodo, aggiungere infine: "e quanto a euro 24 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione annua a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n.190"

b) al comma 2, sostituire le parole "3.333.000 euro", con le seguenti "6.666.000 euro", le parole "10.000.000 euro" con le seguenti "20.000.000"

e aggiungere infine e mediante corrispondente riduzione annua a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n.190";

c) al comma 3, sostituire le parole "25 milioni di euro" con le seguenti "50 milioni di euro" e dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. al fine di favorire patti educativi di comunità vengono istituiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia gruppi di coordinamento pedagogico fra professionisti diversi e di diverse istituzioni (università, scuole, enti locali, agenzie educative non formali) per dare un orientamento psico-pedagogico ai progetti che saranno realizzati dalle scuole per il raggiungimento degli obiettivi previsti, nella direzione della costruzione di Comunità Educanti e di alleanze educative territoriali. Detti gruppi, uno per ogni regione, si avvarranno delle figure del pedagogo, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo per la promozione della comunità scolastica, stabilendo e realizzando patti educativi per lo sviluppo della comunità educante.

d) al comma 5, sostituire le parole "6 milioni", con le seguenti "60 milioni".

Conseguentemente, al comma 6, al secondo periodo sostituire le parole "6 milioni", con "60 milioni" e aggiungere infine "Per gli oneri aggiuntivi, derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione annua a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n.190".

10.4

D'ELIA, MALPEZZI, GIORGIS, BAZOLI, CRISANTI, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, VALENTE

Al comma 1, capoverso "4-bis.1", apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole "fino al 31 dicembre 2023" con le seguenti "fino al 31 dicembre 2024";

b) al secondo periodo, dopo le parole "per l'anno 2023" inserire le seguenti "e di 50 milioni per l'anno 2024";

c) al terzo periodo:

1) dopo le parole "per l'anno 2023" inserire le seguenti "e di 50 milioni per l'anno 2024";

2) dopo le parole "euro 9.825.264" inserire le seguenti "per l'anno 2023 ed a euro 50 milioni per l'anno 2024";

3) sostituire le parole "quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440." con le seguenti "quanto ad euro 2.174.736 per l'anno 2023 e ad euro 50 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

10.300

BILOTTI, NAVE, PIRONDINI

Al comma 1, dopo le parole: «negli apprendimenti,» inserire le seguenti: «garantendo l'apertura pomeridiana delle scuole».

10.6

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, VALENTE

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentita la Conferenza Stato-Regioni.»

10.7 (testo 2)

D'ELIA, MALPEZZI, GIORGIS, BAZOLI, CRISANTI, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, VALENTE

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «4-bis.1», al terzo periodo, sostituire le parole: «del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.» con le seguenti «del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.8

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. A completamento e integrazione del piano "Agenda Sud" e di quanto stabilito al comma 1 sono individuate misure speciali per l'attuazione di politiche urbane integrate atte a promuovere la coesione e l'inclusione sociale, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, favorendo il riuso edilizio di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, incentivando la riqualificazione edilizia e la sostenibilità ambientale di tali edifici, nonché il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo anche ridefinendo e valorizzando le aree verdi e prevedendo, laddove occorra, una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a soggetti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, socio-sanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.9

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, BAZOLI, CRISANTI, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, VALENTE

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 la spesa di 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.";

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: "All'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

10.10

D'ELIA, MALPEZZI, GIORGIS, BAZOLI, CRISANTI, PARRINI, RANDO, VERDUCCI,
VALENTE

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.301

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, lettera a), inserire, infine, le seguenti parole: ", in particolare per quanto riguarda l'apprendimento delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche (STEM)".

10.302

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, lettera a), inserire, infine, le seguenti parole: ", in particolare per quanto riguarda l'apprendimento delle lingue straniere".

10.303

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, lettera a), inserire, infine, le seguenti parole: ", con particolare attenzione all'educazione civica e allo studio della Costituzione".

10.304

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, lettera a), inserire, infine, le seguenti parole: ", in particolare per quanto riguarda le competenze grammaticali e logico-sintattiche".

10.305

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, lettera a), inserire, infine, le seguenti parole: ", anche per quanto riguarda le competenze informatiche e l'uso delle nuove tecnologie".

10.306

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, lettera a), inserire, infine, le seguenti parole: ", anche per quanto riguarda l'educazione motoria e sportiva".

10.307

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, lettera a), inserire, infine, le seguenti parole: ", con particolare attenzione alla storia dell'arte e del patrimonio artistico nazionale".

10.12 (testo 2)

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, VALENTE

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) promuovere l'educazione di genere;

a-ter) promuovere l'educazione alla cittadinanza;»

10.13

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, VALENTE

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) promuovere l'educazione alla cittadinanza;".

10.308

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, lettera b), inserire, infine, le seguenti parole: ", nel territorio nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea".

10.309

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, lettera b), inserire, infine, le seguenti parole: ", sia a livello nazionale che internazionale".

10.310

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, lettera b), inserire, infine, le seguenti parole: ", anche a livello europeo tramite l'implementazione del Programma Erasmus +".

10.311

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, lettera c), inserire, infine, le seguenti parole: ", che possano stimolare le capacità cognitive degli studenti".

10.312

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, lettera c), inserire, infine, le seguenti parole: ", che comprendano anche attività di musicoterapia e artistiche".

10.313

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, lettera c), inserire, infine, le seguenti parole: ", che comprendano anche attività di educazione affettiva ed emotiva".

10.314

BILOTTI, NAVE

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «socio-educativo» aggiungere, in fine, le seguenti: «attraverso l'istituzione di equipe di professionisti, composta da psicologi, con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi riabilitativi all'interno degli istituti scolastici».

10.315

BILOTTI, NAVE

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «socio-educativo» aggiungere, in fine, le seguenti: «mediante l'organizzazione di gruppo di educatori professionali con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi socio-culturali all'interno degli istituti scolastici».

10.316

BILOTTI, NAVE

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «socio-educativo» aggiungere, in fine, le seguenti: «attraverso la selezione di un team di assistenti sociali con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi riabilitativi all'interno degli istituti scolastici».

10.317

PIRONDINI, MAIORINO, ALOISIO, CASTIELLO, CATALDI

Al comma 3, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d.1) promuovere una diffusione capillare dell'educazione musicale e di programmi educativi che valorizzino la pratica musicale orchestrale co-

me mezzo per raggiungere obiettivi di carattere sociale, coinvolgendo tutte le fasce di età, inclusa quella prescolare, prevedendo - nello specifico, attraverso l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale - attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi, gli strumenti musicali, il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale;».

10.318

BILOTTI, NAVE, PIRONDINI

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente: «d.1) promuovere l'istituzione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di un servizio di coordinamento pedagogico al fine di coadiuvare dirigenti scolastici, corpo docente e famiglie, in ogni azione, iniziativa e intervento volti a favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale degli studenti e delle studentesse, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo.».

10.319 (già 10.19)

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, dopo la lettera d-bis), aggiungere, in fine, la seguente:

«d-ter) realizzare "Patti educativi di comunità", in collaborazione e congiuntamente a Enti locali, istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul territorio, enti del Terzo settore, finalizzati a sostenere le autonomie scolastiche, tenuto conto delle diverse condizioni e criticità del contesto territoriale e sociale di riferimento, nella costruzione delle collaborazioni con i diversi attori territoriali che possono concorrere all'arricchimento dell'offerta educativa, al contrasto alla dispersione scolastica, nonché alla promozione della cultura della legalità e della sostenibilità ambientale, individuando finalità, ruoli e compiti di ciascuno sulla base delle risorse disponibili.».

10.320 (già 10.20)

MAIORINO, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, CATALDI

Al comma 3, dopo la lettera d-bis), aggiungere, in fine, la seguente: «d-ter. l'adozione di iniziative di competenza volte a prevedere l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione,

finalizzato alla crescita e a una maturazione psico-affettiva e socio-relazionale improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere».

10.321 (già 10.23)

ALOISIO, MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, dopo la lettera d-bis), aggiungere, in fine, la seguente: «d-ter) sostenere e promuovere il tempo pieno negli istituti scolastici.».

10.322 (già 10.24)

PIRONDINI, MAIORINO, ALOISIO, CASTIELLO, CATALDI

Al comma 3, dopo la lettera d-bis), aggiungere, in fine, la seguente: «d-ter) sostenere la dotazione di strutture sportive, anche nell'ottica di contrastare il degrado e favorire l'inclusione sociale.».

10.25

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 5, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

a) contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, e ampliare l'offerta formativa delle medesime istituzioni scolastiche mediante l'attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l'eventuale coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati;

b) valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera a) che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica. Per la finalità di cui al primo periodo, una quota pari al 50 per cento dell'incremento del Fondo di cui al presente comma è riservata ai docenti a tempo indeterminato. I docenti in sovrannumero negli anni di riferimento, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata, non rientrano nella esclusione dalla valorizzazione. Ai medesimi soggetti di cui al secondo periodo, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o

classe di concorso, e ulteriori 2 punti per ogni anno di permanenza dopo il triennio, ai fini delle graduatorie per la mobilità volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonché ai fini delle graduatorie d'istituto.

10.26

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, VALENTE

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «dell'INVALSI», inserire le seguenti: «promuovere la presenza di educatori scolastici e pedagogisti».

10.27

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di rendere i minori di età direttamente partecipi del processo di cambiamento e risanamento.».

10.323

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, MAIORINO, CATALDI

Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) rafforzare le misure in favore degli istituti scolastici al fine di realizzare ambienti di apprendimento innovativi;».

10.324

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, MAIORINO, CATALDI

Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) potenziare la dotazione di strutture sportive, anche nell'ottica di contrastare il degrado e favorire l'inclusione sociale;».

10.325

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CATALDI

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) realizzare "Patti educativi di comunità", in collaborazione e congiuntamente a Enti locali, istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul territorio, enti del Terzo settore, finalizzati a sostenere le autonomie scolastiche, tenuto conto delle diverse condizioni e criticità del contesto territoriale e sociale di riferimento, nella costruzione delle collaborazioni con i diversi attori territoriali che possono concorrere all'arricchimento dell'offerta educativa, al contrasto alla dispersione scolastica.».

10.326

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CATALDI

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) promuovere la cultura della legalità e della sostenibilità ambientale, individuando finalità, ruoli e compiti di ciascuno sulla base delle risorse disponibili, anche attraverso la realizzazione di "Patti educativi di comunità", in collaborazione e congiuntamente a Enti locali, istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul territorio ed enti del Terzo settore.».

10.34

SCALFAROTTO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, all'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5-quater, le parole: «nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto» sono soppresse;*

b) *al comma 5-sexies, il secondo periodo è soppresso»*

10.35

SCALFAROTTO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, al comma 5-*quater* dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, le parole: "nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto" sono soppresse»

ORDINE DEL GIORNO

G10.300

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

premesso che:

l'articolo 10 del decreto in fase di conversione è dedicato a interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - «Agenda Sud»;

al comma 3, si prevede che al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC «?Per la Scuola?» 2014-2020 destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI;

per le finalità di cui al suddetto comma sono adottate iniziative dirette a rafforzare le competenze di base degli studenti, promuovere misure di mobilità studentesca per esperienze fuori contesto di origine, promuovere l'apprendimento in una pluralità di contesti attraverso modalità più flessibili dell'organizzazione scolastica e strategie didattiche innovative, promuovere il supporto socio-educativo;

considerato che:

il disagio giovanile è un fenomeno complesso, spesso radicato in realtà sociali e territoriali in cui sono frequenti le commistioni fra il tessuto sociale ed economico e il malaffare, in cui il lavoro legale è spesso precario o sottopagato, in cui la violenza è tollerata;

per contrastarlo efficacemente è importante promuovere nei territori, soprattutto in quelli in cui il disagio giovanile è più usuale, percorsi di educazione alla legalità e rispetto dei diritti costituzionali di ogni individuo, di contrasto alla violenza anche di genere, di educazione al rispetto dei diritti sul lavoro;

impegna il Governo

ad adottare iniziative utili alla promozione della cultura del rispetto delle differenze, della tutela ambientale, dell'eliminazione di ogni forma di violenza, anche di genere;

a realizzare percorsi formativi finalizzati a radicare la cultura del lavoro dignitoso e del rispetto dei diritti sul lavoro.

EMENDAMENTI

10.0.2

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10.1.

(Misure per contrastare la dispersione scolastica e l'elusione dell'obbligo scolastico)

1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e l'elusione dell'obbligo scolastico, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinata alle istituzioni scolastiche statali di tutto il territorio nazionale per l'adozione delle seguenti azioni e iniziative:

- a) educare alla cittadinanza attiva;
- b) implementare programmi di tutoraggio;
- c) promuovere percorsi di *peer education*;

- d) promuovere la formazione professionale e l'orientamento al lavoro;
- e) organizzare corsi di autostima;
- f) favorire l'integrazione culturale e sociale mediante la conoscenza e il rispetto delle diverse culture presenti nella comunità;
- g) garantire l'accesso all'istruzione di qualità nelle scuole locali, implementando programmi di supporto accademico, tutoraggio e assistenza per gli studenti che presentino difficoltà nello studio;
- h) garantire supporto pedagogico e psicologico accessibili e gratuiti;
- i) coinvolgere attivamente le famiglie nella vita educativa dei giovani;
- l) sostenere e promuovere l'espressione creativa attraverso l'arte, la musica, il teatro, le attività sportive e altre forme di espressione artistica;
- m) implementare un sistema di monitoraggio e valutazione costante degli interventi pedagogici ed educativi."

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, nonché quelli da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026 al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 60 milioni di euro nell'anno 2024.».

10.0.3

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10.1.

(Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le

realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 30 milioni di euro, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogo, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso la psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

3. Nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.

4. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata da un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, nonché le figure professionali di cui al comma 2 coinvolte nella realizzazione del progetto.

5. Ogni comune o comune capofila può essere destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ogni anno scolastico.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogo, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, secondo quanto previsto dal comma 2.

7. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 6, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi che presentino uno o più progetti di cui al comma 2.

8. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 2 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 4 al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articoli, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 10-bis

10-bis.300

GIORGIS, MALPEZZI, PARRINI, VALENTE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Agli oneri del comma 1, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Art. 11

11.1

ALOISIO, MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, valutando l'opportunità di riutilizzare edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, così da ridurre il consumo di suolo e incentivando la riqualificazione edilizia, nel rispetto della sostenibilità ambientale e del decoro urbano e architettonico complessivo».

11.2

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, VALENTE

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «anche tenendo conto dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di età 0-2 anni», aggiungere le seguenti: «e assicurando il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

11.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «anche tenendo conto dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di età 0-2 anni», aggiungere le seguenti: «e assicurando il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

11.300 (già 11.4)

MALPEZZI, DE CRISTOFARO, Barbara FLORIDIA, D'ELIA, SBROLLINI, CUCCHI, LORENZIN, VERDUCCI, GIORGIS, GIACOBBE, NATURALE, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

"2-ter. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma successivo.

2-quinquies. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione

e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221."

11.0.1

PIRONDINI, NAVE, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo per il sostegno e sviluppo della comunità educante)

1. Per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro dall'anno 2025, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, la predisposizione dei patti educativi, nonché i criteri in base ai quali devono essere predisposti i progetti.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

11.0.2

BILOTTI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per l'assunzione di assistenti sociali)

1. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati rispettivamente di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un Comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei Comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.3

BILOTTI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per l'assunzione di assistenti sociali)

1. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, i Comuni possono utilizzare fino al 40 per cento dei fondi previsti dal comma 791, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

11.0.4

BILOTTI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per rafforzare l'intervento degli assistenti sociali)

1. Al fine di rafforzare gli interventi degli assistenti sociali nel contrasto alla dispersione scolastica e ai processi di emarginazione sociale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale degli ordini degli assistenti sociali stipulano un protocollo d'intesa per consentire agli assistenti sociali di intervenire con più efficacia nei contesti di emarginazione sociale, anche con il supporto delle forze dell'ordine ove ritenuto necessario dagli assistenti medesimi.».

11.0.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Controlli edilizia scolastica)

Su tutte le istanze e le relative rendicontazioni inerenti i finanziamenti non PNRR per l'edilizia scolastica il Ministero dell'Istruzione e del Merito svolge controlli anche a campione».

Art. 12

12.1

MALPEZZI, DE CRISTOFARO, Barbara FLORIDIA, D'ELIA, SBROLLINI, CUCCHI, LORENZIN, VERDUCCI, GIORGIS, GIACOBBE, NATURALE, PARRINI, VALENTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12

(Disposizioni per il rafforzamento dell'obbligo scolastico e della gratuità del diritto allo studio)

1. In conformità ai principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e in considerazione del valore strategico per lo sviluppo economico e sociale del Paese dell'elevamento dei livelli di istruzione e della riduzione del tasso di abbandono scolastico, a partire dall'anno scolastico 2024/2025 ed entro l'anno scolastico 2026/2027, l'obbligo scolastico è progressivamente elevato fino all'età di diciotto anni. Conseguentemente l'età per l'accesso al lavoro, con qualsiasi forma di contratto individuale, è progressivamente elevata da sedici anni a diciotto anni.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, si provvede all'adozione di uno o più rego-

lamenti relativi alla ridefinizione dei curricula dei piani di studio e dei relativi quadri orari vigenti nel secondo ciclo di istruzione e formazione, sulla base dei seguenti principi:

a) la realizzazione degli interventi relativi all'obbligo scolastico, come ridefinito ai sensi del comma 1 del presente articolo, rientra nelle competenze dello Stato ai sensi degli articoli 33, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;

b) i piani di studio devono prevedere, in tutti i percorsi, che non meno di tre quarti dell'orario complessivo del primo biennio sia riferito a discipline comuni.

3. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, sono abrogate le seguenti norme e le relative disposizioni applicative:

a) l'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.53;

b) il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76;

c) il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226;

d) i commi 622, 623 e 624 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296;

e) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.88;

f) il regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89;

3. Al fine di assicurare il diritto allo studio, lo Stato garantisce la totale gratuità della formazione scolastica, dall'asilo nido fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

4. Ai fini di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale, essi sono inseriti nei diritti all'istruzione costituzionalmente tutelati e di cui lo Stato si fa carico, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65.

5. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.».

12.300 (già 12.200/6)

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, BAZOLI, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Sopprimere il comma 01.

12.301 (già 12.200/9)

D'ELIA, MALPEZZI, GIORGIS, BAZOLI, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 01, capoverso «Articolo 114», al comma 3, sopprimere le parole «le operazioni di trattamento.»

12.302 (già 12.200/10)

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, BAZOLI, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 01, capoverso «Art. 114», al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi».

12.303 (già 12.200/11)

D'ELIA, MALPEZZI, GIORGIS, BAZOLI, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 01, capoverso «Art. 114», al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi» con le seguenti: «senza giustificati motivi per un periodo tale da costituire elusione dell'obbligo scolastico».

12.304 (già 12.200/12)

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, BAZOLI, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 01, capoverso «Art. 114», al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni» con le seguenti: «il dirigente scolastico avvisa».

12.4

SCALFAROTTO, GELMINI

Sopprimere i commi da 1 a 3.

Conseguentemente, al comma 4, lettera c), numero 1), capoverso comma «3-bis» sostituire le parole «Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui all'articolo 570-ter del codice penale, nonché alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice,» con le seguenti «Alla mancata o irregolare frequenza della scuola dell'obbligo».

12.305

LOPREIATO, CATALDI

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. L'articolo 731 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 731. (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori) - Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria fino ai primi due anni della scuola secondaria di secondo grado è punito con l'ammenda fino a euro 1.000. Alla vigilanza sull'adempimento sopra un minore provvedono i soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76."».

12.306

LOPREIATO, CATALDI

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1, con il seguente: «1. L'articolo 731 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 731. (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori) - Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria fino ai primi due anni della scuola secondaria di secondo grado è punito con l'ammenda fino a euro 1.000. Alla vigilanza sull'adempimento sopra un minore provvedono i soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76."»;

b) sopprimere il comma 2.

12.8

SCALFAROTTO

Al comma 1, capoverso comma «Art. 570-bis», al primo periodo, sopprimere le parole «, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,» e, al secondo periodo, sopprimere le parole «, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,».

12.9

SCALFAROTTO

Al comma 1, capoverso comma «Art. 570-bis», primo e secondo periodo, dopo le parole: «con motivi di salute,» inserire le seguenti: «con l'indicazione di difficoltà oggettive attinenti alla condotta del minore o alle condizioni personali».

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'azione penale sia stata esercitata e il responsabile abbia giustificato la condotta per motivi di difficoltà oggettive attinenti alla condotta del minore o alle condizioni personali il sindaco e l'istituzione scolastica interessata ne verificano le ragioni ed avviano protocolli d'intesa volti a ovviare o attenuare le circostanze rilevate».

12.10

BAZOLI, GIORGIS, D'ELIA, CRISANTI, MALPEZZI, MIRABELLI, PARRINI, VALENTE, RANDO, ROSSOMANDO, VERDUCCI, VERINI

Al comma 1, capoverso «Art. 570-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire, le parole "la reclusione fino a due anni" con le seguenti: "l'ammenda fino a euro 1.000";

b) al comma 2, sostituire, le parole "la reclusione fino a un anno" con le seguenti: "l'ammenda fino a euro 500".

12.11

SCALFAROTTO, GELMINI

Al comma 1, capoverso «Art. 570-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sostituire le parole «con la reclusione fino a due anni» con le seguenti «con una sanzione pecuniaria pari a 800 euro»;

b) al secondo comma, sostituire le parole «con la reclusione fino a un anno» con le seguenti «con una sanzione pecuniaria pari a 400 euro».

12.12

SCALFAROTTO, GELMINI

Al comma 1, capoverso «Art. 570-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sostituire le parole «con la reclusione fino a due anni» con le seguenti «con una sanzione pecuniaria pari a 500 euro»;

b) al secondo comma, sostituire le parole «con la reclusione fino a un anno» con le seguenti «con una sanzione pecuniaria pari a 250 euro».

12.13

SCALFAROTTO, GELMINI

Al comma 1, capoverso «Art. 570-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sostituire le parole «con la reclusione fino a due anni» con le seguenti «con una sanzione pecuniaria pari a 300 euro»;

b) al secondo comma, sostituire le parole «con la reclusione fino a un anno» con le seguenti «con una sanzione pecuniaria pari a 150 euro».

12.307 (già 12.200/2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'articolo 12, comma 1 capoverso "art. 570 - ter" al secondo comma, dopo le parole "durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione

dell'obbligo di istruzione" aggiungere le seguenti: "con conseguente non superamento dell'anno scolastico".

12.308 (già 12.200/1)

ZAMPA, D'ELIA, GIORGIS, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, capoverso "Art. 570", dopo il secondo comma aggiungere il seguente: «In alternativa, l'autorità giudiziaria competente può disporre un percorso di recupero del minore e del nucleo familiare con i servizi sociali territorialmente competenti.».

12.14

ZAMPA, D'ELIA, GIORGIS, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, capoverso "Art. 570", dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «In alternativa, l'autorità giudiziaria competente può disporre un percorso di recupero del minore e del nucleo familiare con i servizi sociali territorialmente competenti.».

12.309

LOPREIATO, CATALDI

Sopprimere il comma 3.

12.310

GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Sopprimere il comma 4.

12.311

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

12.312 (già 12.200/3)

BILOTTI, NAVE

Al comma 4, lettera b) sostituire il capoverso "3-bis" con il seguente: «3-bis) Al nucleo familiare al quale è riconosciuto il diritto all'Assegno di inclusione ovvero altre forme di sostegno al reddito e nel quale vi siano componenti minorenni o giovani adulti a rischio di dispersione scolastica o disagio giovanile è affiancata un'equipe di sostegno socio-educativo, composta da assistenti sociali ed educatori professionali, con il compito di sostenere il nucleo familiare nel percorso educativo e genitoriale dei minori o giovani adulti.».

12.20

VALENTE, GIORGIS, PARRINI

Al comma 4, lettera b), capoverso "3-bis", dopo la parola: «obbligo», inserire le seguenti: «nell'ambito del patto per l'inclusione».

12.313

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 4, lettera c), numero 1), capoverso "3-bis", sostituire le parole: «570-ter)» con la seguente: «731».

12.21

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 4, lettera c), capoverso "3-bis", aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o fino alla partecipazione a un progetto di recupero e sostegno del nucleo familiare predisposto dai servizi sociali, educativi e sanitari del comune di residenza.»

12.314

BILOTTI, LOPREIATO, CATALDI

Dopo il comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente: «4-ter. I dirigenti scolastici hanno l'obbligo di segnalare per ogni iniziativa utile ai sensi dell'ar-

articolo 25 del Regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404 nonché degli articoli 330 e 333 del codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il presso il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore, i casi di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori.».

ORDINI DEL GIORNO

G12.300

PIRRO, MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante "Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

premesso che:

nella Legislatura in corso, nei due rami del Parlamento, sono stati presentati dei disegni di legge finalizzati a strutturare, in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e nelle università del territorio nazionale, un servizio di assistenza psicologica continuativa per gli studenti, al fine di garantire un adeguato benessere emotivo e mentale nello sviluppo sociale e culturale dei giovani;

i dati sui disagi psicologici dei giovani a seguito della pandemia da Covid-19, i fatti di cronaca che vedono sempre più spesso coinvolti minori, evidenziano la necessità di garantire adeguati supporti di *team* di specialisti che possano sostenere accanto a famiglie e scuole il percorso di crescita dei ragazzi e delle ragazze,

impegna, quindi, il Governo:

nelle more dell'esame dei disegni di legge, presentati in Parlamento, a promuovere appositi provvedimenti per favorire e rafforzare l'assistenza psicologica obbligatoria nelle scuole e nelle università in tutto il territorio nazionale.

G12.301

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

premesso che:

nelle fasce in cui il disagio minorile è maggiore, è necessario che la rete dei servizi sociali, culturali e sportivi sia meglio conosciuta e facilmente raggiungibile dalle famiglie e che queste a loro volta possano essere tempestivamente raggiunte, in caso di necessità, da servizi in coordinamento tra loro;

per arginare la dispersione scolastica è prioritariamente necessario intervenire sugli aspetti connessi alla formazione, fornendo agli studenti maggiori strumenti di consapevolezza di sé e del proprio ruolo nella società, quanto su quelli legati alle dinamiche sociali, coinvolgendo attivamente le famiglie nella strategia dell'inclusione. È necessario che le azioni di contrasto alla dispersione scolastica nelle aree del Paese che presentano maggiori criticità pongano particolare attenzione ai ragazzi che esprimono particolare fragilità o che sono contraddistinti da esigenze specifiche;

la scuola è un essenziale polo di aggregazione per la comunità nel quartiere di riferimento, rappresentando un luogo fisico in grado di favorire, a volte anche solo con la sua presenza, l'integrazione dei gruppi più deboli e la promozione dell'economia sociale. Tale scopo può essere raggiunto, inoltre, attraverso l'importante contributo dei gruppi di volontariato già attivi sul territorio, associazioni, soggetti del terzo settore, altri soggetti pubblici e privati, che devono essere messi in condizione di dialogare tra loro per monitorare costantemente ed insieme l'efficacia delle azioni messe in campo,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per prevedere che le scuole di ogni ordine e grado possano essere messe nelle condizioni di attivare un processo di monitoraggio, fin dal momento dell'iscrizione all'inizio dell'anno scolastico, dei possibili rischi di devianza e delle difficoltà registrate all'interno dei contesti familiari, anche attraverso la collaborazione con i consultori familiari, al fine di raccogliere tempestivamente i segnali di disagio minorile, attivare le opportune segnalazioni reciproche e mettere in campo adeguate politiche sociali, in coordinamento con gli enti locali.

G12.302

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

premesso che:

nelle fasce in cui il disagio minorile è maggiore, è necessario che la rete dei servizi sociali, culturali e sportivi sia meglio conosciuta e facilmente raggiungibile dalle famiglie e che queste a loro volta possano essere tempestivamente raggiunte, in caso di necessità, da servizi in coordinamento tra loro;

per arginare la dispersione scolastica è prioritariamente necessario intervenire sugli aspetti connessi alla formazione, fornendo agli studenti maggiori strumenti di consapevolezza di sé e del proprio ruolo nella società, quanto su quelli legati alle dinamiche sociali, coinvolgendo attivamente le famiglie nella strategia dell'inclusione. È necessario che le azioni di contrasto alla dispersione scolastica nelle aree del Paese che presentano maggiori criticità pongano particolare attenzione ai ragazzi che esprimono particolare fragilità o che sono contraddistinti da esigenze specifiche;

la scuola è un essenziale polo di aggregazione per la comunità nel quartiere di riferimento, rappresentando un luogo fisico in grado di favorire, a volte anche solo con la sua presenza, l'integrazione dei gruppi più deboli e la promozione dell'economia sociale. Tale scopo può essere raggiunto, inoltre, attraverso l'importante contributo dei gruppi di volontariato già attivi sul territorio, associazioni, soggetti del terzo settore, altri soggetti pubblici e privati, che devono essere messi in condizione di dialogare tra loro per monitorare costantemente ed insieme l'efficacia delle azioni messe in campo,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per attuare un piano di informazione capillare delle attività sociali sul territorio e di potenziamento delle strutture scolastiche, con particolare riguardo agli istituti situati in territori che presentano problematiche socio-economiche e di criminalità rilevanti.

G12.303

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

premesso che:

l'aggregazione giovanile in bande o in organizzazioni criminali è spesso legata a una condizione di disagio personale e familiare;

la criminalità minorile è un fenomeno in costante crescita che spesso si traduce in episodi aggressivo-emulativi e sulla quale si concentra l'interesse sempre più forte ed esteso di clan legati alla criminalità organizzata;

questi gruppi sono composti spesso da ragazzi già considerati a rischio di devianza per problematiche familiari o perché cresciuti in contesti che non offrono momenti di aggregazione sociale, fattori che concorrono ad un percorso di arruolamento nelle fila delle consorterie criminali;

si rischia infatti che i minori rappresentino manovalanza di riserva per la criminalità, da impiegare, in particolare, nelle attività di spaccio delle sostanze stupefacenti alle quali, come più volte emerso dalle attività investigative, vengono fatti partecipare persino i bambini, impiegati per le consegne a domicilio da criminali senza scrupoli,

impegna il Governo:

in occasione dell'adozione dei primi provvedimenti utili, ad intraprendere iniziative a supporto delle istituzioni scolastiche affinché si riuniscano sotto un unico patto educativo territoriale, culturale, sociale e di legalità, con l'obiettivo di potenziare l'azione dei presidi culturali sul territorio in coordinamento con operatori del terzo settore, enti locali, biblioteche, librerie, teatri, spazi aperti, parchi, associazioni, centri sportivi, educativi e di politiche attive del lavoro.

EMENDAMENTI

12.0.300

SCARPINATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Istituzione del Fondo per le aree periferiche delle grandi città)

1. Al fine di favorire l'inclusione sociale, nonché contrastare la criminalità minorile e i fenomeni di marginalizzazione nelle periferie urbane delle grandi aree metropolitane, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per le aree periferiche delle grandi città» con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti per la realizzazione di progetti di inclusione sociale, attività socio-educative e sportive, nonché interventi di rigenerazione urbana per le aree altamente degradate nelle aree periferiche a maggiore tasso di vulnerabilità sociale ed economica.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'interno;

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

12.0.3 (testo 2)

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure in materia di gratuità del trasporto pubblico, dei libri di testo e delle mense scolastiche per le studentesse e gli studenti)

1. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto dall'abitazione alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a coprire, anche integralmente, i costi sostenuti dalle studentesse e dagli studenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Al fine di assicurare a tutte le alunne e a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado il diritto di accedere al servizio di mensa scolastica, riconoscendo tale servizio come essenziale in quanto parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche, per garantire la promozione della salute e di sani stili di vita, con particolare riferimento alle fasce di popolazione in condizione di svantaggio socio-economico, è autorizzata la spesa di 270 milioni di euro per l'anno 2023 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da destinare ai comuni per la gestione e l'implementazione delle mense scolastiche.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto ai comuni delle risorse di cui al comma 5.

7. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 270 milioni di euro per l'anno 2023 e a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

9. Agli oneri di cui al comma 8, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

12.0.4

DELRIO, ZAMPA, GIORGIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Destinazione di una quota dell'assegno unico a progetti di sostegno della genitorialità o per la prevenzione e il contrasto della devianza e della marginalità minorile e giovanile)

1. Una quota non superiore a un terzo dell'assegno unico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, può essere destinata, su proposta dei servizi sociali, scolastici, sanitari ed educativi competenti e previo consenso dei beneficiari, a progetti di sostegno della genitorialità o per la prevenzione e il contrasto della devianza e della marginalità minorile e giovanile, anche personalizzati e al domicilio. Per tali attività non può essere richiesta altra compartecipazione ai beneficiari dell'assegno.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.»

12.0.5

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, PARRINI, RANDO, VERDUCCI,
VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riconoscimento dell'accesso alle mense scolastiche quale servizio essenziale)

1. Al fine di assicurare a tutte le alunne e a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado il diritto di accedere al servizio di mensa scolastica, riconoscendo tale servizio come essenziale in quanto parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche, per garantire la promozione della salute e di sani stili di vita, con particolare riferimento alle fasce di popolazione in condizione di svantaggio socio-economico, è autorizzata la spesa di 270 milioni di euro per l'anno 2023 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da destinare ai comuni per la gestione e l'implementazione delle mense scolastiche.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto ai comuni delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 270 milioni di euro per l'anno 2023 e a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

12.0.6

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, PARRINI, RANDO, VERDUCCI,
VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Incremento dell'autorizzazione di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la

spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 13

13.10

SCALFAROTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «A decorrere dal termine di cui al periodo precedente l'articolo 7-bis del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, è abrogato»;

b) *al comma 4, premettere il seguente periodo:* «Fino alla scadenza del termine di un anno decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto»;

c) *al comma 5, premettere il seguente periodo:* «Fino alla scadenza del termine di un anno decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto».

13.11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Conseguentemente, a decorrere dalla scadenza prevista dal precedente periodo, l'art. 7-bis del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, è soppresso"

b) al comma 4, anteporre al primo periodo, quanto segue:

"Fino alla scadenza del termine di un anno decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto,"

c) al comma 5, anteporre al primo periodo, quanto segue:

"Fino alla scadenza del termine di un anno decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto,"

13.0.1

DELRIO, NICITA, BASSO, BAZOLI, MALPEZZI, PARRINI

Dopo l'articolo, sono inseriti i seguenti:

«Art. 13.1.

(Obblighi di verifica dell'età per i gestori che rendono pubblicamente accessibili e condivisibili contenuti a carattere pornografico)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le Imprese e il Made in Italy, sentiti l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, sono definite le modalità che i gestori di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 maggio 2017, n. 71 che rendono accessibili contenuti a carattere pornografico, sono tenuti ad adottare al fine di verificare l'età degli utenti.

2. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, adotta, con proprio regolamento, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei a garantire il corretto utilizzo dei dati identificativi da parte dei fornitori di servizi di verifica dell'età e vigila sull'utilizzo da parte degli stessi.

3. Con il medesimo regolamento L'Autorità stabilisce il regime sanzionatorio da comminare nei i casi di mancata o incompleta adozione di sistemi di verifica dell'età da parte dei gestori di cui al comma 1.

«Art. 13.2

(Sanzioni)

1. Nei casi in cui i gestori di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 maggio 2017, n. 71, non adottano un sistema di verifica dell'età conforme alle modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 13-bis, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, previa

diffida, commina, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, una sanzione amministrativa non inferiore al 4 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.

2. Nei casi in cui i gestori abbiano adottato un sistema di verifica dell'età non conforme alle modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 13-*bis*, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, previa diffida, commina, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, una sanzione amministrativa non inferiore al 2 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.

3. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui ai commi 1 e 2 la sanzione amministrativa è aumentata di un ulteriore 2 per cento.».

Art. 13-*bis*

13-*bis*.300

BASSO, DELRIO, NICITA, BAZOLI

Al comma 2 dopo le parole: "a carattere pornografico" inserire le seguenti: "ovvero attinenti al gioco d'azzardo,"

13-*bis*.301

BASSO

Al comma 5, sostituire le parole: "adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida" con le seguenti: "può ordinare loro di disabilitare l'accesso ai contenuti a carattere pornografico ovvero attinenti al gioco d'azzardo secondo il procedimento di cui all'articolo 2 della legge 14 luglio 2023, n. 93, come modificato dal presente decreto legge".

13-bis.302

DELRIO, NICITA, BASSO, BAZOLI, MALPEZZI, PARRINI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-bis. Nei casi in cui i gestori di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 maggio 2017, n. 71, non adottano un sistema di verifica dell'età conforme alle modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 13-bis, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, previa diffida, commina, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, una sanzione amministrativa non inferiore al 4 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.

5-ter. Nei casi in cui i gestori abbiano adottato un sistema di verifica dell'età non conforme alle modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 13-bis, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, previa diffida, commina, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, una sanzione amministrativa non inferiore al 2 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.

5-quater. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui ai commi 5-bis e 5-ter la sanzione amministrativa è aumentata di un ulteriore 2 per cento.».

13-bis.0.300 (già 13.0.4)

CROATTI, MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-ter.

(Disposizioni per il contrasto alla ludopatia minorile)

1. È vietata la promozione e l'induzione del gioco d'azzardo, in qualsiasi forma e modalità, nei confronti di minori di anni 18. La violazione del comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

2. Ai fini del presente articolo, per promozione del gioco d'azzardo si intende qualsiasi attività volta a sollecitare o indurre i minori a giocare d'azzardo, ivi inclusa la pubblicità ingannevole presente su portali internet di carattere sportivo che richiamano al mondo delle scommesse e ai giochi di

carte di azzardo; l'offerta di bonus o promozioni per incoraggiare le persone a giocare; la sponsorizzazione di eventi o attività per promuovere i giochi d'azzardo; la diffusione di informazioni false o fuorvianti sui giochi d'azzardo.».

Art. 14

14.300

SCALFAROTTO

Sopprimere il comma 3

14.301

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, inserire, infine, le seguenti parole: "in particolare per quanto riguarda i siti internet a sfondo sessuale e pornografico".

14.302

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, inserire, infine, le seguenti parole: "in particolare per quanto riguarda i siti internet di scommesse e giochi d'azzardo".

14.303

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, inserire, infine, le seguenti parole: "in particolare per quanto riguarda i siti internet che presentano contenuti violenti e di incitamento all'odio".

14.304

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, inserire, infine, le seguenti parole: "anche per quanto concerne i pericoli legati al fenomeno del cyber-bullismo".

Art. 15

15.300

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

Art. 15-bis

15-bis.300

SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo.

15-bis.301

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

Art. 15-ter

15-ter.300

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

15-ter.301

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

15-ter.302 (già 15.0.201/1)

BASSO, NICITA

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) sostiene il diritto alla fruizione pubblica di opere artistiche e culturali, come definito all'articolo 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto considerato strumento di realizzazione degli obiettivi di eguaglianza sostanziale;"»

15-ter.303 (già 15.0.201/2)

BASSO, NICITA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

15-ter.304 (già 15.0.201/4)

BASSO, NICITA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sopprimere il numero 4);

- b) alla lettera c), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo;
- c) alla lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

"2-*bis*) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. L'Autorità, in accordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'Agenzia per l'Italia digitale, adotta una lista, denominata «White list», da aggiornare con cadenza annuale contenente gli indirizzi IP e gli indirizzi di root name server che non possono essere destinatari delle misure di cui all'articolo 3, comma 3.»."

15-ter.305 (già 15.0.201/7)

BASSO, NICITA

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere il numero 4).

15-ter.306

BASSO, NICITA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).

15-ter.307 (già 15.0.201/8)

BASSO, NICITA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole
", coinvolgendo artisti, scrittori, sportivi."»

15-ter.308 (già 15.0.201/9)

BASSO, NICITA

Al comma 1, alla lettera c), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.

15-ter.309 (già 15.0.201/10)

BASSO, NICITA

Al comma 1, alla lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

"2-bis) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'Autorità, in accordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'Agenzia per l'Italia digitale, adotta una lista, denominata «White list», da aggiornare con cadenza annuale contenente gli indirizzi IP e gli indirizzi di root name server che non possono essere destinatari delle misure di cui all'articolo 3, comma 3.»."
